



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione [n. 381](#) in data 24-10-2024

OGGETTO:	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DELL'ENTE PER UN PERIODO DI TRE ANNI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
-----------------	---

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il decreto sindacale n. 34 del 30.04.2024, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Rilevato che si rende necessario provvedere all'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie di competenza dell'Ente nei confronti di coloro che non hanno provveduto al pagamento nel termine previsto degli atti a suo tempo notificati e divenuti definitivi;

Considerato che il servizio di riscossione costituisce un'asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria degli Enti Locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

Dato atto che:

1) al momento il Comune non ha al proprio interno le risorse umane con idonea abilitazione di legge per l'attivazione ed espletamento delle procedure cautelari ed esecutive necessaria per poter svolgere a norma di legge e in maniera efficace l'attività di riscossione coattiva delle entrate;

2) l'attività di riscossione coattiva può essere affidata a soggetti terzi in possesso di idonea professionalità e requisiti tra i quali l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 446/1997;

Accertata la necessità di avviare la procedura per l'affidamento di cui in oggetto, da affidare con gara che sarà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite la piattaforma della Regione Toscana "START", previo espletamento di indagini di mercato da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il Comune di Uzzano ha sottoscritto con la Provincia di Pistoia una convenzione che attribuisce a quest'ultima la funzione di Centrale Unica di Committenza e pertanto questa svolgerà il ruolo della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 62 del Decreto Legislativo n. 36/2023 – Deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 31.07.2024 avente per oggetto "Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante della provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza – Approvazione";

Considerato che la suddetta convenzione, sottoscritta in data 19.09.2023, prevede all'articolo 11 che l'importo da versare alla SUA (Stazione Unica Appaltante) a titolo di controprestazione "...per gli appalti di importo, superiore alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti e minore uguale ad € 1.000.000,00" è calcolato in misura corrispondente allo 0,75% del valore dell'appalto;

Ritenuto di approvare il Capitolato speciale di oneri, i criteri di aggiudicazione del servizio e il modello di offerta economica, in allegato e presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso che ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000 occorre individuare gli elementi e i criteri relativi all'affidamento del servizio:

a) Fine da perseguire: perseguire il recupero forzoso delle entrate tributarie ed extratributarie comunali, non pagate dagli obbligati, da svolgersi ai sensi della normativa vigente in materia;

b) Oggetto del contratto: costituisce oggetto del contratto l'affidamento in regime di concessione della riscossione coattiva, delle entrate tributarie e delle entrate extratributarie che non siano ancora riscosse dal comune, a ditta da identificare, esperta nel ramo recupero ed iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997, per un periodo di 3 (tre) anni;

c) Forma del contratto: secondo le norme regolamentari dell'ente;

d) Scelta del contraente: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da svolgersi in modalità telematica attraverso la piattaforma della Regione Toscana "START";

e) Le clausole essenziali sono quelle contenute nel capitolato speciale di gara e nella relativa documentazione allegata al presente atto per far parte integrante e sostanziale;

Dato, altresì, atto che:

- il valore presunto del servizio di riscossione coattiva è pari ad € 206.000,00 IVA di legge esclusa, determinato applicando al valore ipotizzato delle entrate da riscuotere nei tre anni, l'aggio posto a base della procedura negoziata, oltre rimborso spese notifica e procedura;

- l'impegno di spesa da assumere in Bilancio a favore dell'aggiudicatario avverrà al momento della consegna delle liste di carico;

- nel bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, in corso di predisposizione, saranno previsti i necessari stanziamenti;

Considerato che, valutata la particolarità del servizio in oggetto, non si prevede la suddivisione in lotti in quanto la stessa renderebbe l'esecuzione del servizio eccessivamente onerosa dal punto di vista tecnico; inoltre l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per lotti potrebbe mettere a rischio seriamente e pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto;

Dato atto che, per quanto riguarda i costi della manodopera, il contratto collettivo è il C.C.N.L. per i dipendenti settore imprese creditizie, finanziarie e strumentali, codice alfanumerico J241, ovvero, ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 11 del Codice, di diverso contratto collettivo applicato dagli Operatori Economici, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante;

Dato atto, altresì, della mancanza di interesse transfrontaliero certo in riferimento all'art. 48 del Codice dei Contratti in essere;

Considerato che all'interno del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Ente è previsto il servizio di Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali di cui al Codice Unico Intervento S00328540471202400001;

Preso atto che il Codice di Identificazione del Procedimento di Selezione del Contraente (GIG) fornito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'affidamento in oggetto sarà richiesto a cura della SUA, e che il codice ordinariamente attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CUP) non è dovuto;

Preso atto che per avvalersi dei servizi della SUA, a norma della summenzionata Convenzione, occorre impegnare e imputare a suo favore sulla base di quanto sopra esposto, la somma calcolata secondo le tariffe della Convenzione in essere pari ad Euro 1.545,00 oltre ad € 250, che devono essere versate all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a titolo di contributo obbligatorio per disposizione di legge e secondo le tariffe vigenti;

Considerato, pertanto, che tali somme possono essere impegnate come segue:

-€ 1.545,00 sul capitolo di spesa "01041.03.0069 – SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI"

-€ 250,00 sul capitolo di spesa "01041.03.0069 - SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI"

Ritenuto di approvare il capitolato speciale e i suoi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto necessario conferire alla SUA mandato di indire e condurre la procedura di gara;

Considerato che l'art. 32 allegato II.14 del nuovo codice degli appalti individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'art. 114, comma 8, che il direttore dell'esecuzione debba essere diverso dal RUP;

Ritenuto tale servizio di particolare importanza e complessità per la sua gestione e organizzazione per cui risulta necessario provvedere alla nomina del Direttore dell'Esecuzione;

Richiamato il Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 31.10.2023 ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Verificato che per quanto concerne la gara in oggetto, l'incentivo per le funzioni tecniche, calcolato in percentuale sull'importo posto a base di gara di € 206.000,00, ammonta a € 4.120,00 da ripartire come segue:

- € 3.296,00, pari all'80%, quale incentivo per il personale;

- € 824,00, pari al 20%, quale fondo accantonamento da destinare alle finalità di cui all'art. 7 del vigente regolamento;

Dato atto che, per quanto sopra, occorre individuare lo staff interno per le funzioni tecniche come di seguito, ai sensi dell'articolo 12 del vigente regolamento:

Ricordato che non essendo previste, nell'ambito della procedura in oggetto, l'effettuazione di alcune attività tra quelle indicate nella tabella di cui all'articolo 12, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività restanti sono state corrispondentemente riparametrate, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;

Dato atto che occorre prevedere una quota di incentivi al personale della centrale di committenza come previsto dalla convenzione approvata nonché dall'articolo 6 del vigente regolamento;

Ritenuto pertanto di nominare il gruppo di lavoro come di seguito specificando che Direttore dell'Esecuzione è la sig.ra Giusti Monica:

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		SERVIZI E FORNITURE - INCENTIVI RIPARAMETRATI	
		100%	3.296,00
1)	RUP - LAURA MALTAGLIATI	38%	1.252,48
2)	Programmazione spesa per investimenti	0%	0,00
3)	Collaborazione all'attività del RUP	32%	1.054,72
	a) Collaboratore : CHIARA MONCINI	55%	580,10
	b) Collaboratore : ELENA STEFANELLI	45%	474,62
	c)		
d)			
4)	Redazione del progetto esecutivo	0%	0,00
5)	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	0%	0,00
6)	Predisposizione dei documenti di gara	10%	329,60
	a) SUA	60%	197,76
	b) RUP		
	d) Collaboratore : CHIARA MONCINI	20%	65,92
	c) Collaboratore : ELENA STEFANELLI	20%	65,92
7)	Direttore dell'esecuzione: MONICA GIUSTI	18%	593,28
8)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0%	0,00
9)	Collaudo tecnico amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla regolare esecuzione)	0%	0,00
10)	Regolare esecuzione: MONICA GIUSTI	2%	65,92
11)	Verifica di conformità	0%	0,00
	a) RUP		0,00
	b) Collaboratore/i		0,00

Dato atto che come previsto dall'art. 17 del Regolamento sopra citato la liquidazione delle spettanze al personale, avverrà nella fase esecutiva, solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità), nella misura del 100% di tutte le fasi di cui si compone il ciclo di vita dell'appalto di cui alla tabella riportata all'art. 12 del Regolamento;

Dato atto che la spesa riferita all'incentivo per le funzioni tecniche può essere impegnata come segue:

- €. 4.120,00 sul capitolo di spesa "01041.03.0069 – SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI"

Dato atto che il RUP del procedimento della presente procedura di affidamento coincide con il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott.s Laura Maltagliati;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, nuovo Codice dei contratti pubblici;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4, 2° comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 19.02.2018;

Vista la deliberazione di C.C. n. 41 del 29.12.2023, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026;

Vista la deliberazione di G.C. n. 02 del 12.01.2024 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo la modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

Visto il D. Lgs. n. 97/2016 (modifica della legge n. 190/2012 Anticorruzione e del D. Lgs. 33/2013 Trasparenza);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 30.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026 confluito all'interno del PIAO 2024-2026;

DETERMINA

- di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il presente atto, quanto segue:

a) Fine da perseguire: perseguire il recupero forzoso delle entrate tributarie ed extratributarie comunali, non pagate dagli obbligati svolgersi ai sensi della normativa vigente in materia;

b) Oggetto del contratto: costituisce oggetto del contratto l'affidamento in regime di concessione della riscossione coatta delle entrate tributarie e delle entrate extratributarie che non siano ancora riscosse dal comune, a ditta da identificare, esperta nel ramo recupero ed iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997, per un periodo di 3 (tre) anni;

c) Forma del contratto: secondo le norme regolamentari dell'ente;

d) Scelta del contraente: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da svolgersi in modalità telematica attraverso la piattaforma della Regione Toscana "START";

e) Le clausole essenziali sono quelle contenute nel capitolato speciale di gara e nella relativa documentazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di approvare il capitolato d'oneri e i suoi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATI da 1 a 5);

· di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite la piattaforma della Regione Toscana "START", previo espletamento di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

· di affidare alla Provincia di Pistoia e in particolare all'ufficio denominato Stazione Unica Appaltante (SUA), l'espletamento delle procedure per la selezione del contraente da proporre poi per l'affidamento del servizio in oggetto;

· di impegnare e liquidare a favore della Provincia di Pistoia le seguenti somme a titolo di competenze S.U.A (€ 1.545 ,00) e contributo ANAC (€ 250,00) da versare tramite girofondo sulla contabilità nr. 60499:

Capitolo di bilancio – codice e descrizione	cod. imp.	Importo	Note
01041.03.0069 – SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI	55382	1.545,00	Controprestazione SUA
01041.03.0069 – SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI	55383	250,00	Contributo ANAC

· di dare atto che l'impegno di spesa da assumere in Bilancio a favore dell'aggiudicatario avverrà al momento della consegna delle liste di carico e che bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, in corso di predisposizione, saranno previsti i necessari stanziamenti;

· di dare atto che il Codice di Identificazione del Procedimento di Selezione del Contraente (GIG) fornito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in oggetto sarà richiesto a cura della SUA, e che il codice ordinariamente attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CUP) non è dovuto;

· di nominare il gruppo di lavoro come previsto dal vigente Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche approvato con deliberazione GC n. 58 del 31.10.2023 come di seguito dettagliato:

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		SERVIZI E FORNITURE - INCENTIVI RIPARAMETRATI	
		100%	3.296,00
1)	RUP - LAURA MALTAGLIATI	38%	1.252,48
2)	Programmazione spesa per investimenti	0%	0,00
3)	Collaborazione all'attività del RUP	32%	1.054,72
a)	Collaboratore : CHIARA MONCINI	55%	580,10
b)	Collaboratore : ELENA STEFANELLI	45%	474,62
c)			
d)			
4)	Redazione del progetto esecutivo	0%	0,00
5)	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	0%	0,00
6)	Predisposizione dei documenti di gara	10%	329,60
a)	SUA	60%	197,76
b)	RUP		
d)	Collaboratore : CHIARA MONCINI	20%	65,92
c)	Collaboratore : ELENA STEFANELLI	20%	65,92
7)	Direttore dell'esecuzione: MONICA GIUSTI	18%	593,28

8)	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0%	0,00
9)	Collaudo tecnico amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla regolare esecuzione)	0%	0,00
10)	Regolare esecuzione: MONICA GIUSTI	2%	65,92
11)	Verifica di conformità	0%	0,00
	a) RUP		0,00
	b) Collaboratore/i		0,00

- di impegnare la somma corrispondente agli incentivi per le funzioni tecniche come segue:

Capitolo di bilancio – codice e descrizione	cod. imp.	Importo	Note
01041.03.0069 – SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI	55384	3.296,00	Incentivi tecnici – quota da destinare al personale
01041.03.0069 – SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI	55385	824,00	Incentivi tecnici – quota da destinare al Fondo accantonamento

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dal comma 1, lettera a), punto 2, dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009, nonché di quanto previsto dall'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

- di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

- di trasmettere alla SUA della Provincia di Pistoia il presente atto, comprensivo degli allegati, al fine di procedere con le attività conseguenti;

- di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano, degli articoli 6, 7 e 11 del D.P.R. n. 62/2013, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6bis della Legge n. 241/90, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
MALTAGLIATI LAURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED
EXTRATRIBUTARIE DELL'ENTE PER UN PERIODO DI TRE
ANNI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.**

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari **attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa** provvedendo alla relativa registrazione contabile come indicato in determina.

Uzzano, **24-10-2024**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
MALTAGLIATI LAURA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell art. 3-bis del CAD.



Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione n. **381** del **24-10-2024**

OGGETTO:	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DELL'ENTE PER UN PERIODO DI TRE ANNI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
----------	---

Publicata all'Albo Pretorio *on-line* dal 24-10-2024 per 15 giorni consecutivi.

24-10-2024

**L'INCARICATO
MARIANNA COTTU**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

Settore Finanziario

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.

Art.1 – Oggetto della concessione

1. Costituisce oggetto del servizio la gestione, in regime di concessione, della riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle entrate extratributarie che non siano ancora riscosse dal Comune.
2. Considerata l'aleatorietà della determinazione dell'importo delle riscossioni delle diverse entrate, il Comune determinerà i tipi di credito da gestire e i termini per provvedere in base alle esigenze che si manifesteranno nel corso del tempo.
3. Con la concessione vengono trasferite al Concessionario tutte le potestà e le funzioni pubbliche inerenti la riscossione coattiva delle entrate indicate al comma 1.
4. Il Concessionario è legittimato ad emettere gli atti e ad attivare le procedure cautelari ed esecutive avvalendosi dei poteri che le disposizioni di legge vigenti riconoscono al Comune.
5. È compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate come sopra individuate riferite anche ad anni precedenti al contratto di cui al presente capitolato che non siano ancora riscosse dal Comune.
6. Con la presente concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà e pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate sopra descritte, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento; l'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri e degli strumenti previsti dalle normative vigenti al momento dell'avvio della riscossione coattiva, previste nel presente capitolato.
7. Con la predetta concessione viene altresì trasferito il rischio operativo sostanziale derivante dall'esercizio delle funzioni e dei poteri finalizzati all'incasso delle liste di carico trasmesse al concessionario; a tal fine è prevista la fissazione di un corrispettivo a favore del concessionario, determinato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite ed incassate direttamente dal Comune, previa emissione di regolare fattura, come stabilito dal successivo Articolo 3.

Art. 2 – Durata della concessione

1. La concessione ha una durata di tre anni (36 mesi) con decorrenza dalla data di consegna della prima lista di carico relativa alle posizioni per le quali deve essere avviata la procedura di riscossione coattiva, indipendentemente dalla data di stipulazione del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 17 del presente capitolato.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
3. Il contratto s'intenderà risolto di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'oggetto del contratto, mentre se fossero emanate disposizioni che dovessero variane i presupposti si procederà alla rinegoziazione delle condizioni.

Art. 3 – Corrispettivo del servizio e valore della concessione

1. Per lo svolgimento del servizio il Concessionario è remunerato ad aggio sugli importi complessivamente riscossi a titolo di recupero del credito verso l'Amministrazione, di sanzioni e di interessi, nella percentuale risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, che non potrà comunque essere superiore al 11% (undici per cento), oltre I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche e integrazioni e al netto di oneri di riscossione, spese di notifica e di procedura che saranno parzialmente a carico del contribuente secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 803 della Legge 160/2019.
2. Il valore della concessione posto a base di gara per il periodo di tre anni è determinato in € 206.000,00 ed è costituito dalla percentuale dell'11%, a titolo di compenso, che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti sull'importo effettivamente riscosso, oltre alle spese di notifica e di procedura, IVA esclusa.
3. La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in quanto il servizio non si svolge presso le sedi del Comune. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
4. L'aggio offerto in sede di gara si applica alle quantità effettivamente lavorate e quindi il corrispettivo totale effettivo della concessione dipenderà dal volume delle riscossioni affidate e andate a buon fine, mentre il valore della concessione indicato nel bando è presunto in relazione all'aggio massimo di aggiudicazione e alle quantità di lavorazioni stimate.
5. Sono fatte salve eventuali future modifiche legislative incidenti sulla misura dell'aggio, alle quali il Concessionario dovrà adeguarsi a pena di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
6. L'aggio è il compenso omnicomprensivo per la gestione del servizio e si applica alle somme effettivamente riscosse. E' escluso qualsiasi altro compenso.
7. Le spese postali e le spese di notifica degli atti ai contribuenti finalizzati alla riscossione coattiva sono anticipati dal Concessionario, con diritto per quest'ultimo di recuperare le spese effettivamente sostenute dai soggetti destinatari, senza ulteriori aggravii.
8. Tutte le spese relative alle procedure cautelari ed esecutive sono addebitate al contribuente moroso e, una volta recuperate, rimborsate al Concessionario negli importi effettivamente sostenuti che non potranno comunque superare gli importi previsti dal D.M. 14 aprile 2023.
9. Le spese di cui ai commi precedenti, addebitate al contribuente moroso ma non recuperate, nonché quelle sostenute per il recupero di somme successivamente oggetto di discarico per inesigibilità, sono addebitate all'Ente.
10. Resta a carico del Concessionario il costo della gestione del contenzioso per le attività espletate e per ogni altra attività ad esso riconducibile.
11. Il corrispettivo dovuto sarà liquidato a fronte di emissione di un'unica fattura che dovrà essere emessa mensilmente, entro il giorno 15 del mese successivo al mese cui fanno riferimento le riscossioni.
12. In allegato alla fattura elettronica il concessionario trasmette una nota informativa con indicati gli importi fatturati ed il rendiconto delle entrate riscosse.
13. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, qualora non vi siano rilievi e dopo aver verificato la presenza del CIG della procedura e la regolarità del DURC, corrisponderà il compenso spettante su un conto dedicato indicato dal Concessionario, che assolverà anche all'obbligo di tracciabilità, di cui alla Legge 136/2010 e al successivo art. 26;
14. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento si intende sospeso dalla data di contestazione da parte del Comune.
15. Nel caso in cui risulti Aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il pagamento avverrà esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento. La società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
16. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle

prescrizioni dettate per la conduzione dei servizi oggetto della concessione, ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti al Concessionario cui siano state contestate inadempienze, fino a quando lo stesso non si sarà adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

Art. 4 – Revisione del corrispettivo

1. L'aggio di spettanza per tutta la durata del contratto non è soggetto ad alcuna variazione se non in forza di una specifica disposizione legislativa.
2. L'equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione è dimostrato dal Piano Economico- finanziario (PEF) – allegato all'offerta di gara. E' prevista una revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 192 d.lgs. 36/2023.

Art. 5 – Attività e obblighi del Comune

1. Il Comune provvede a trasmettere al Concessionario il tracciato informatico delle liste di carico contenenti i dati dei contribuenti e l'ammontare dei crediti e delle relative sanzioni che risultano non riscosse od oggetto di rateizzazione.
2. Il Comune garantisce al Concessionario la massima collaborazione e provvede a fornire ogni informazione e documentazione utile all'espletamento del servizio. In particolare, comunica al Concessionario le linee di condotta da seguire in relazione alla concessione di eventuali rateizzazioni, sgravi o rimborsi.
3. Il Comune designa e comunica al Concessionario il nominativo del Responsabile dell'Esecuzione del contratto che ne assicura la regolare esecuzione e assume compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
4. Gli uffici comunali devono informare tempestivamente il Concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti che possano incidere sull'esecuzione del servizio.
5. Il Comune autorizza il Concessionario, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 791, Legge n. 160/2019, ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe Tributaria, consentendogli, a tal fine e sotto la propria responsabilità, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informatica forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche tempo per tempo vigenti e previa nomina del medesimo quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR 2016/679) come meglio specificato nel successivo art. 27;
6. Il Comune fornisce al Concessionario l'accesso in consultazione ai conti correnti intestati all'Ente e dedicati alla riscossione coattiva delle entrate oggetto del presente affidamento, ai fini della verifica e rendicontazione dei versamenti dei contribuenti.

Art. 6 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio di riscossione coattiva come definito all'articolo 1 del presente capitolato, assumendone l'intera responsabilità e subentrando al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore. Il concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito del Comune, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto del G.D.P.R. 2016/679 (regolamento sulla protezione dei dati personali), della Legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di

accesso), della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

3. Titolare del trattamento è il Comune di Uzzano, in persona del sindaco pro tempore. Il Concessionario rivestirà la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, derivante dal contratto di concessione. L'affidataria, pertanto, è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso, come previsto negli articoli di cui al presente documento e nell'atto di nomina che sarà formalizzato all'aggiudicataria.
4. Il concessionario è tenuto a designare e a comunicare al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi così come previsto dal D.lgs. 81/2008; in caso di eventuale sostituzione della predetta figura, la comunicazione di che trattasi dovrà essere trasmessa nel termine di otto giorni.
5. Il concessionario è tenuto a designare un funzionario responsabile, oltre ad un suo sostituto, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva delle entrate in concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia. È tenuto altresì, ai sensi dell'articolo 1, comma 793, della Legge 160/2019, a nominare almeno un funzionario responsabile della riscossione, che eserciti le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione previste dalla vigente normativa.
6. Il concessionario elegge e comunica, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. È, in ogni caso, facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del concessionario. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso, eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.
7. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a variazioni nella normativa. I programmi informatici dovranno, quindi, essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.
8. Il concessionario deve consentire al Comune, da un numero adeguato di postazioni, l'accessibilità in visura al proprio sistema informativo al fine di poter visionare le attività svolte su ciascuna quota affidata in riscossione e la situazione complessiva di ciascun contribuente e, su richiesta, deve fornire al Comune gratuitamente le banche dati.
9. Il concessionario, inoltre, si obbliga, al termine della concessione, a restituire le banche dati utilizzate, su supporto informatico compatibile con le indicazioni del Comune, senza al riguardo pretendere alcun rimborso.
10. Il concessionario deve garantire la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato senza ritardi; nell'ipotesi di versamento da parte del contribuente di somme eccedenti rispetto a quelle complessivamente richieste, ovvero di quote riconosciute successivamente indebite dal Comune, dovrà coadiuvare l'Ente nell'istruttoria delle richieste di rimborso entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
11. Il concessionario deve, inoltre:
 - a) rendere al Comune, anche con sistemi informatici, la contabilità delle riscossioni coattive effettuate, indipendentemente dal canale di pagamento usato, entro 7 giorni lavorativi;
 - b) conservare i carichi delle entrate affidate, gli elenchi dei contribuenti morosi e gli atti della gestione per i dieci anni successivi all'avvenuta riscossione e trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, detti atti al Comune medesimo, al fine di consentire il controllo di merito sull'attività di riscossione, anche per singolo contribuente;
 - c) su richiesta dei diversi uffici del Comune competenti fornire, entro il termine di 7 giorni lavorativi, per ogni singola entrata affidata, la situazione aggiornata, con specifica indicazione del carico originario, delle somme riscosse, delle somme discaricate e/o

sgravate, di quelle ancora da riscuotere, delle sospensioni e delle dilazioni, degli interessi e competenze maturate in relazione allo stato della riscossione. Resta, ad ogni modo, l'obbligo per il concessionario di garantire l'accesso esterno da parte del Comune ai dati della contabilità delle riscossioni per la visualizzazione e la stampa delle posizioni debitorie dei contribuenti e dello stato delle procedure cautelari intraprese, con specifica indicazione dei relativi oneri;

d) fornire al Comune, entro il termine di 7 giorni lavorativi, tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

12. Il concessionario, ad ogni modo, si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio oggetto del presente capitolato, con le caratteristiche e con le modalità e i tempi indicati nell'offerta di gara.

Art. 7 – Organizzazione del servizio e rapporti con l'utenza;

1. Il Concessionario deve garantire all'Ente la reperibilità almeno dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile si considera effettuata al Concessionario.
2. Entro 3 (tre) mesi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva il Concessionario deve predisporre la carta dei servizi da fornire agli utenti concordandone con il Comune i contenuti.
3. Il Concessionario deve prestare assistenza e supporto ai cittadini nella verifica delle loro posizioni debitorie e dei pagamenti effettuati in relazione a ogni fase del recupero del credito, rilasciando ove questi lo richiedano apposita documentazione, utilizzando un apposito sito web, una casella di posta elettronica nonché un contatto telefonico.
4. Nell'esecuzione delle attività previste il Concessionario è tenuto ad adottare un approccio metodologico di tipo non invasivo, privilegiando l'esecuzione di procedure che permettano la sensibilizzazione dei contribuenti al pagamento spontaneo. Tale modo di operare è correlato alla situazione economica del Paese e alla necessità di recuperare bonariamente i crediti dell'Ente nel più breve tempo possibile e nel rispetto dello Statuto del Contribuente.
5. A tal fine, il servizio reso può prevedere, secondo quanto dettagliato nell'offerta tecnica, prima dell'invio degli atti e/o procedure obbligatori per legge finalizzati alla riscossione coattiva delle entrate affidate, l'invio di solleciti bonari finalizzati ad ottenere l'adempimento spontaneo da parte del debitore.
6. Il Concessionario deve attivare un servizio di call center, un portale - con funzioni anche di contact center - secondo le disposizioni dettate dal presente capitolato e dall'offerta tecnica. Le risorse di personale impiegate devono essere adeguate numericamente e dotate di apposita formazione in relazione ai processi legati all'attività di riscossione coattiva e dei sistemi informativi di gestione delle banche dati, tributarie e non, e in grado di fornire informazioni e supporto ai cittadini.
7. Sull'apposito sito internet, sia del Comune che del Concessionario, dovrà essere messa a disposizione dei contribuenti/utenti tutta la modulistica, predisposta a cura dell'aggiudicatario e condivisa con l'Ente, la carta dei servizi e le informazioni necessarie o comunque utili ai contribuenti e agli utenti.
8. Il Concessionario si obbliga ad applicare al personale dipendente le norme di legge, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e gli eventuali accordi integrativi vigenti in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale e infortunistico.
9. Il Concessionario adotta tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente.
10. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Uzzano" sono estesi nei confronti del personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario.
11. Il Concessionario è interamente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, che sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza e riservatezza; devono agire con la diligenza professionale dovuta.

12. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, il Concessionario dovrà attivare i servizi di cui al punto 6, con risorse dedicate e adeguatamente formate nell'ambito della specifica normativa.
13. Il Concessionario, inoltre, sulla base dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, del presente capitolato e tenendo conto delle condizioni minime previste dalla normativa vigente in materia, che non potranno comunque essere peggiorative, deve:
 - garantire, per tutta la durata del contratto e anche successivamente per le pratiche che rimangono in carico, assistenza e supporto ai cittadini nella verifica delle loro posizioni debitorie e dei pagamenti effettuati in relazione ad ogni fase del recupero del credito, rilasciando, ove questi lo richiedano, relativa documentazione, utilizzando i canali indicati ai commi 6 e 7 del presente articolo, ai quali cittadini e utenti potranno inoltrare eventuali richieste, nonché mantenendo tutti i servizi necessari per facilitare la comunicazione (telefono, mail, pec), oltre ai collegamenti telematici per l'eventuale accesso alle banche dati;
 - gestire il servizio di riscossione con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, attraverso un'apposita procedura informatica, consultabile dal Comune via Web, come meglio dettagliato al successivo art. 12, comma 2;
 - attivarsi, presso le sedi istituzionali preposte, al fine di ottenere l'accesso a tutte le informazioni utili e necessarie al fine dell'esecuzione dell'incarico. A titolo esemplificativo: sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, banche dati nazionali relative all'anagrafe tributaria, Camera di Commercio, A.C.I./P.R.A., Sister, Siatel, ecc.;
 - sostenere le spese necessarie relative all'attivazione dei collegamenti telematici occorrenti per la gestione delle attività affidate e di tutte le spese per il mantenimento degli stessi per tutta la durata contrattuale e fino alla chiusura di tutte le pratiche affidate.

Art. 8 – Personale

1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio affidato, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'articolo 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme di legge e le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsti nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio, così come proposte in sede di partecipazione alla gara, nonché ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico del concessionario, il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Il concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D.lgs. 81/2008.
2. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
3. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

Art. 9 – Servizi complementari e aggiuntivi

1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell'offerta presentata in sede di gara e ritenuti accettabili dalla Commissione Giudicatrice.
2. L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica per motivi imputabili esclusivamente al Concessionario potrà comportare la decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali.
3. Il contratto di concessione, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni funzionali

o migliorative del servizio prestato. L'Ente potrà inoltre richiedere al Concessionario prestazioni complementari e/o aggiuntive, anche connesse alla gestione di altre entrate, concordando con la Ditta le pattuizioni del caso con apposito atto.

4. Qualora nel corso dell'affidamento siano emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione delle entrate in altro/i tipo/i di entrata/e, l'affidatario dovrà continuare il contratto per le attività necessarie alla gestione anche delle nuove entrate.

Art. 10 – Attività di riscossione del Concessionario

1. Al Concessionario potrà essere affidato il recupero di somme spettanti al Comune a qualsiasi titolo e in qualunque fase della procedura coattiva rientranti nella tipologia di cui all'oggetto della concessione espresso all'art. 1 del presente capitolato.
2. Per tutti gli atti ricompresi nelle liste di carico trasmesse dal Comune, il Concessionario provvede, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle liste di carico, all'attivazione delle procedure dirette al recupero del credito.
3. Entro il termine di 45 giorni dalla trasmissione delle liste di carico dovrà essere inviata al debitore l'informativa prevista dall'articolo 1, comma 792, lettera c), della Legge 160/2019 e, per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2020, notificata l'ingiunzione fiscale.
4. La riscossione coattiva delle entrate come definite all'articolo 1, dovrà essere effettuata mediante ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. 639/1910, per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2020. Per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche se riferiti ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, le attività di riscossione sono regolate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge 160/2019.
5. Il Concessionario:
 - a) provvede ad effettuare solleciti bonari in conformità a quanto previsto nell'offerta tecnica;
 - b) predispone, sottoscrive, ai fini della loro esecutorietà, stampa le ingiunzioni fiscali (o le cartelle di pagamento) e ne cura la notifica a norma di legge, previo calcolo degli interessi dalla data di decorrenza indicata nelle liste di carico e addebito degli stessi al debitore, qualora il sollecito bonario rimanga inatteso;
 - c) provvede ad accertare la solvibilità dei soggetti obbligati svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e delle informazioni in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare del debitore;
 - d) sulla base di tale verifica di solvibilità provvede ad avviare l'attività più idonea al recupero del credito del Comune secondo criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, attraverso l'uso delle procedure cautelari e/o esecutive previste dalla normativa vigente, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite dalla legge.
6. Lo svolgimento dell'attività di riscossione non ha limiti territoriali.
7. Il Concessionario deve attivare tutte le attività necessarie alla tutela del credito del Comune nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura concorsuale, procedendo con l'insinuazione del credito al passivo di tali procedure.
8. Sulla base della verifica di solvibilità il Concessionario deve portare a termine il procedimento di cui ai precedenti commi fino alla riscossione del credito ovvero al riconoscimento da parte del Comune della totale o parziale inesigibilità.
9. Ogni atto inviato dovrà:
 - esporre il dettaglio delle voci e dei corrispondenti importi addebitati (importo del credito, spese di notifica, spese postali, ecc.);
 - specificare le modalità di versamento;
 - essere corredato dei modelli precompilati per il versamento di quanto dovuto.
10. Decorsi i termini di legge dalla notifica senza che sia pervenuto il relativo pagamento il Concessionario, avvalendosi di tutti gli strumenti a propria disposizione e delle banche dati in possesso del Comune, effettua una verifica preliminare della solvibilità del debitore al fine di valutare l'utilità, la convenienza e l'opportunità di un procedimento di esecuzione.
11. Il Concessionario provvede alla raccolta, riceve e verifica le segnalazioni prodotte dal contribuente, le esamina e le inoltra se necessario al Comune.
12. Fatto salvo quanto previsto ai commi 10 e 11, decorsi i termini dalla notifica, il Concessionario

attiva autonomamente le procedure cautelari e le procedure esecutive in relazione all'ammontare del debito.

13. Il Concessionario in caso di sgravio deve procedere alla cancellazione delle procedure cautelari e/o esecutive ai sensi di legge, senza ulteriori oneri per il contribuente o per il Comune, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 3 co. 9.
14. Il Concessionario deve portare a termine il procedimento di cui ai precedenti commi fino alla riscossione del credito oppure al riconoscimento da parte del Comune della totale o parziale inesigibilità.
15. I versamenti di ogni tipologia di entrata affidata verranno incassati su conto corrente intestato al Comune e dedicato alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento; al concessionario sarà garantito l'accesso a detto conto corrente, al solo fine di consentire allo stesso la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei debitori/contribuenti.

Art. 11 – Discarico per inesigibilità, rateazioni e sospensioni

1. Il Concessionario è tenuto a predisporre e a trasmettere al Comune tramite posta certificata per ogni lista di carico dei contribuenti morosi l'elenco delle quote ritenute inesigibili, debitamente motivato.
2. Per ogni quota ritenuta inesigibile, il Concessionario deve produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese e le indagini svolte necessarie a verificare la consistenza finanziaria del contribuente e a motivare le ragioni dell'inesigibilità del credito.
3. Accertata la completezza della documentazione il Comune, con provvedimento del funzionario comunale competente, provvede al discarico formale delle somme inesigibili.
4. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico e al rimborso delle spese procedurali:
 - a) vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica;
 - b) vizi o irregolarità compiute nell'ambito delle procedure di riscossione;
 - c) mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari, esecutive, conservative su tutti i beni aggredibili del debitore o dei suoi eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità di attivazione e di svolgimento di tali procedure;
 - d) mancata riscossione del credito per imperizia o negligenza del Concessionario.
5. Il Concessionario in caso di inesigibilità comprovata derivante da causa a lui imputabile, dovrà versare al Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, una penale di importo pari all'intera somma da recuperare e non riscossa, più gli interessi calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Comune farà le opportune compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, se del caso, escuterà la cauzione come previsto al successivo art. 18.
6. Il Concessionario può concedere la rateazione dell'importo dovuto, nei limiti stabiliti dalle legge e invia al Comune un riepilogo semestrale (entro il 31/07 e 31/01), che deve contenere l'indicazione dei singoli provvedimenti di rateazione accordati ai debitori, i dati identificativi degli stessi e lo stato della riscossione.
7. Per ogni importo per il quale viene concesso il beneficio, il piano di rateazione deve essere reso disponibile al Comune su piattaforma *web* che consenta il monitoraggio dei pagamenti.
8. Il Concessionario è tenuto a verificare i pagamenti riferiti alle rateizzazioni controllando il rispetto delle scadenze fissate nel relativo piano e individuando i casi di decadenza dal beneficio, al fine di adottare le opportune azioni a garanzia del credito.

Art. 12 – Rendicontazione delle attività e delle riscossioni

1. Il Concessionario deve svolgere un'attività di rendicontazione che contempli ogni fase della procedura di riscossione coattiva: ingiunzione fiscale, pignoramento nelle sue varie forme, vendita di beni pignorati e comunque ogni attività prevista dall'art. 10.
2. Il Concessionario deve mettere a disposizione, entro 30 giorni dalla comunicazione di

aggiudicazione definitiva del Comune, un'apposita procedura informatica consultabile via *web* che consenta la visualizzazione e l'estrazione di dati relativi alle attività svolte e alle riscossioni eseguite. L'applicativo dovrà prevedere almeno le seguenti funzionalità:

- monitoraggio dell'avvenuta postalizzazione degli atti ingiuntivi/cartelle di pagamento;
 - accesso ai dati relativi ai pagamenti effettuati in relazione agli atti inviati, con possibilità di estrazione di un tracciato *record* degli stessi;
 - rendicontazione dello stato degli atti;
 - monitoraggio delle eventuali rateizzazioni concesse o sospensioni disposte dall'Ente;
 - monitoraggio dei pignoramenti presso terzi, ivi compresi quelli a valere sul quinto dello stipendio;
 - monitoraggio dei pignoramenti mobiliari e immobiliari;
 - monitoraggio dei fermi amministrativi;
 - monitoraggio della vendita dei beni pignorati;
 - rendicontazione finale (debiti pagati, scaricati, rateizzati, quote inesigibili, esecuzioni, ecc.);
 - conoscenza dell'esito per ogni atto gestito (ad esempio: scaricato, pagato, impugnato, irreperibile).
 - situazione generale e dettagliata degli atti emessi (solleciti, atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive);
 - situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente.
3. Su richiesta del Comune, il Concessionario è tenuto a fornire dati sulla situazione aggiornata dello stato della riscossione, delle procedure cautelari ed esecutive in corso, nonché delle eventuali richieste di rateizzazione.
 4. Le rendicontazioni sopra descritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti notificati, con l'indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause di mancata notificazione, delle conseguenti attività cautelari ed esecutive svolte, degli atti scaricati e annullati, dei rimborsi, dello stato di eventuali procedure concorsuali intervenute, dei crediti riscossi e di quelli da dichiarare inesigibili con indicazione delle cause di inesigibilità.
 5. Le fasi della procedura dovranno essere aggiornate in tempo reale, e comunque entro 7 (sette) giorni lavorativi dal verificarsi di ogni evento.
 6. L'accesso alla piattaforma *web* dovrà avvenire con i più aggiornati criteri di sicurezza.

Art. 13 – Canali di pagamento

1. A norma dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016, il versamento delle entrate affidate al Concessionario dovrà avvenire su distinti e separati conti correnti intestati al Comune e dedicati alla riscossione coattiva oggetto della concessione (come disposto dall'art. 1, commi 788-790, della Legge n. 160/2019) attraverso la piattaforma PagoPa, di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.
2. Il Concessionario mette a disposizione dei contribuenti almeno i seguenti canali di pagamento:
 - Emissione avvisi PagoPA;
 - strumenti di pagamento digitali con il sistema di PagoPa;
 - Modello F24 ove previsto;
 - altri canali che l'Amministrazione comunale ritenesse opportuno attivare.
3. Il Concessionario, per il caso dei pagamenti effettuati mediante pagopa, dovrà fornire apposito dettaglio utile alla identificazione delle partite oggetto di pagamento.
4. Il Comune potrà, inoltre, attivare ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle di cui al presente capitolato in conformità alla normativa vigente.

Art. 14 – Controlli e verifiche

1. Il Comune vigila sull'operato del Concessionario al fine di assicurare la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia della riscossione, il rispetto delle disposizioni normative vigenti e degli obblighi contrattuali.
2. Il concessionario dovrà porre a disposizione del Comune tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire e a fornire allo stesso tutte le notizie ed i dati richiesti.
3. Il concessionario durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dall'Amministrazione ed all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.
4. Eventuali contestazioni devono essere notificate dal Comune al Concessionario con lettera spedita mediante posta elettronica certificata nella quale devono essere elencati analiticamente i rilievi mossi e le relative motivazioni, come meglio descritto al successivo art. 18. Il Concessionario potrà presentare le proprie osservazioni in forma scritta, sempre via PEC, entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Art. 15 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 – Codice Appalti, condizione essenziale per procedere con l'affidamento è la costituzione, a garanzia degli obblighi di cui all'affidamento oggetto del presente capitolato, della cauzione prescritta, calcolata in ragione del 5% dell'importo contrattuale, di durata quinquennale.
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

Art. 16 – Esecuzione in danno del Concessionario

1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di decadenza dalla concessione e di risoluzione del contratto dai successivi articoli 19 e 24, qualora il Concessionario, nonostante contestazione scritta, ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi oggetto della concessione, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al Concessionario mediante posta elettronica certificata (PEC), l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti del concessionario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 17 – Obblighi successivi alla scadenza del contratto

1. Il Concessionario è tenuto a concludere tutte le procedure in corso di esecuzione, anche oltre il termine di scadenza della concessione.
2. Il Concessionario è tenuto a trasferire al Comune entro 60 giorni dalla richiesta, le banche dati e gli archivi informatici, nella struttura che sarà comunicata, senza oneri per l'Amministrazione.
3. Il Concessionario dovrà garantire al Comune, fino alla chiusura di tutte le posizioni debitorie ad esso affidate, l'accesso alla procedura informatica di cui all'art. 6, commi 7, 8 e 9, art. 7 co. 13 e art. 12 co. 2 per la visualizzazione e l'estrazione di dati relativi alle attività svolte e alle riscossioni eseguite.

Art. 18 – Penalità

1. Il Comune procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prestazioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, e in caso di inadeguata esecuzione delle prestazioni per quanto attiene alla

qualità, alla puntualità e alla regolare e corretta esecuzione del servizio, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze rilevate tramite posta elettronica certificata intimando al Concessionario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche contrattuali entro il termine di volta in volta indicato.

2. Il Concessionario potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione.
3. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute accettabili, si procederà all'applicazione delle penali che sono fissate da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 in base alla gravità dell'inadempimento.
4. Per ciascuna posizione debitoria prescritta per cause imputabili al Concessionario, è altresì dovuto il 100% della pretesa creditoria e il disconoscimento delle spese di procedura.
5. I giorni indicati nel presente articolo si intendono lavorativi.
6. L'ammontare delle penali non può comunque superare il 20% (venti per cento) dell'ammontare della cauzione definitiva prestata ai sensi del precedente art. 15; in tal caso il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto.
7. In caso di applicazione di penali, il Comune non corrisponderà l'importo stabilito per le prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite; è comunque fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
8. Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità il Comune potrà rivalersi sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere reintegrata.
9. L'inesatto adempimento o i ritardi determinati da cause di forza maggiore dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati via PEC dal Concessionario al Comune.
10. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi.

Art. 19 – Decadenza

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione in tutti i casi previsti all'art. 13 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, e precisamente:
 - a) per la cancellazione dall'albo;
 - b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;
 - d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
2. La decadenza è pronunciata con determinazione del Funzionario dell'Area Servizi Finanziari.
3. In caso di decadenza il Concessionario cessa dalla gestione del servizio con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di riscossione.
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, la cancellazione e la sospensione dall'Albo e la decadenza dalla gestione non attribuiscono al Concessionario alcun diritto ad indennizzo.
5. In ogni caso di decadenza, il Comune procederà all'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all'art. 18.

Art. 20 – Facoltà di scorrimento della graduatoria in caso di fallimento, risoluzione o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'Ente concedente, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio, se tecnicamente ed economicamente possibile, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall'originario aggiudicatario.

Art. 21 – Recesso

2. E' facoltà del Comune recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 123, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, e di un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% (dieci per cento) del valore attuale della parte del servizio ancora da eseguire.
3. Tale facoltà deve essere esercitata per iscritto mediante invio al Concessionario, da parte del Responsabile dell'Esecuzione del contratto, di una formale comunicazione a mezzo PEC da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Ente concedente prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

Art. 22 – Divieto di subconcessione e di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, è vietata al Concessionario ogni forma di subconcessione del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea o parziale, a pena di decadenza dalla concessione e con conseguente obbligo di risarcimento dei danni. La cessione fatta in violazione del presente divieto è inefficace nei confronti del Comune.
2. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente concedente e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Art. 23 – Clausola risolutiva espressa

1. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché non esaustive, è facoltà del Comune, previa contestazione degli addebiti al Concessionario, risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. con incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:
 - a) qualora non venga reintegrata la garanzia definitiva a seguito di escussione della stessa per una qualunque delle ragioni previste dal presente capitolato e dalle norme di legge;
 - b) applicazioni di penali per un importo complessivo superiore al 20% del valore del deposito cauzionale come previsto dal precedente art. 15;
 - c) danno all'immagine del Comune;
 - d) violazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - e) mancata presentazione del conto della gestione;
 - f) rifiuto o ritardata produzione di documentazione richiesta;
 - g) negligenza grave nello svolgimento dell'attività quando la gravità e la frequenza delle infrazioni siano tali da compromettere lo svolgimento del servizio;
 - h) cessazione, in tutto o in parte, dell'attività, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - i) apertura di una procedura concorsuale e/o procedimento penale a carico del concessionario;
 - j) se si verifica la persistente inadempienza agli obblighi assicurativi del personale dipendente;

- k) violazione delle norme sul subappalto;
 - l) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
 - m) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Uzzano”, estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario.
2. In questo caso il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio. Il Comune incamererà la cauzione definitiva, senza pregiudizio alcuno dell’azione per il risarcimento dei danni.

Art. 24 – Responsabilità verso i terzi e obblighi assicurativi

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio sia a terzi, sia al Comune e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta, di qualsiasi natura, per danni sia alle persone sia alle cose, nonché per danni di natura esclusivamente patrimoniale, arrecati per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.
2. Il Concessionario è obbligato a dimostrare, prima dell’inizio del servizio, di avere stipulato con una primaria Compagnia di Assicurazione una polizza RCT/RCO a copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione della concessione e per tutta la durata del servizio, con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000 (cinque milioni) per ogni sinistro, esclusa la franchigia.
3. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima della data stabilita per l’inizio di esecuzione del servizio e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento della concessione, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell’avvenuta quietanza di pagamento del premio.

Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Parte Concessionaria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 26 – Riservatezza e segreto d'ufficio

1. Il concessionario è obbligato a garantire l’assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
2. Il concessionario è obbligato a far sì che i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal G.D.P.R. 2016/679 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all’esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d’ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.
4. Il concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l’Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Uzzano quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’impresa affidataria, nella qualità del suo interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di concessione nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

2. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - a. Soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo modello di protezione;
 - b. Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; Soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - d. Legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - e. Ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per l'obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto
3. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.
4. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
5. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, l'operatore economico interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscere il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
6. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1. Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) il dottor Riccardo Narducci (email: info@studionarducci.it).
7. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
8. Con la sottoscrizione del contratto di concessione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
9. Con la sottoscrizione del contratto di concessione, la ditta aggiudicataria viene designata come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
10. In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di concessione la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 28 – Imposte e spese contrattuali

1. La stipula del contratto, in forma di scrittura privata con registrazione in caso d'uso, dovrà avvenire entro giorni 60 dalla data di comunicazione da parte del Comune al Concessionario.
2. Tutte le spese, le imposte e le tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione del contratto, saranno a carico del concessionario.

Art. 29 – Controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, nel corso del contratto o al suo termine, relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o allo scioglimento del contratto sarà demandata al Foro di Pistoia.

Art. 30 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato trovano applicazione le norme vigenti in materia, nonché le disposizioni del Codice Civile.
2. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia di riscossione delle entrate locali, le disposizioni del presente capitolato sono automaticamente adeguate; in caso di palesi incompatibilità si procede alla revisione contrattuale delle disposizioni.

ALLEGATO 2

COMUNE DI UZZANO (PROVINCIA DI PISTOIA)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

CIG:

1. 1. Criteri di aggiudicazione- Punteggi

L'aggiudicazione avverrà mediante applicazione della previsione normativa contenuta nell'art. 108 del D.L.vo 36/2023 "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE OFFERTE:

- A. Offerta economica Punti 30
- B. Offerta tecnica Punti 70

B) **OFFERTA ECONOMICA:** max punti 30

I Concorrenti dovranno offrire un ribasso percentuale sui compensi sotto indicati:

- Aggio pari al 11% sugli importi riscossi.

Il punteggio attribuito al ribasso percentuale verrà calcolato secondo la formula seguente, approssimato alla seconda cifra decimale:

$P = P_{max} \times (R_{of} / R_{max})$ dove:

P = il punteggio raggiunto

P max= Punteggio massimo attribuibile (30 punti)

Rmax= ribasso massimo

Rof= Singolo ribasso offerto preso in esame

Non saranno ammesse offerte in aumento sull'aggio posto a base di gara.

C) **OFFERTA TECNICA:** max punti 70

Criteria	Sub/criteria	descrizione	Punteggio massimo	Metodo di calcolo
A		MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	50	

	A1	numero di ore settimanali di call center	5	quantitativo
	A2	Funzionalità del portale messo a disposizione dell'utente: facilità di accesso/consultazione/interoperabilità.	10	qualitativo
	A3	Procedure bonarie funzionali all'adempimento spontaneo del debitore	10	qualitativo
	A4	numero degli agenti della riscossione/ufficiali giudiziari coinvolti in ciascuna fase cautelare di pignoramento mobiliare ed immobiliare	5	quantitativo
	A5	Funzionalità del portale messo a disposizione del Comune: facilità di accesso/consultazione/interoperabilità.	10	qualitativo
	A6	Tempistiche e modalità di gestione dell'attività di rendicontazione	3	qualitativo
	A7	Modalità di gestione del contenzioso	7	qualitativo
B		Proposte aggiuntive e migliorative in ordine alle funzionalità previste nel capitolato, ritenute utili per un miglioramento qualitativo del servizio	10	qualitativo
C		Certificazioni di qualità del servizio rilasciate da soggetti accreditati	10	qualitativo

L'offerta tecnica nel suo complesso deve essere costituita da massimo 10 facciate dattiloscritte su carta formato A/4, dimensione carattere 12, interlinea 1, tipologia carattere Arial. Ai fini del computo del massimo di 10 facciate, non si tiene conto della copia del documento di identità del sottoscrittore.

La gara sarà aggiudicata all'impresa che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica

2. Durata della concessione

Il termine fissato per l'affidamento è 3 (tre) anni decorrenti dalla data di consegna della prima lista di carico relativa alle posizioni per le quali deve essere avviata la procedura di riscossione coattiva. Alla scadenza del contratto, in ogni caso, il concessionario è tenuto a portare a termine le attività pendenti a tale data, fermo restando il diritto di percepire periodicamente l'aggio sulle entrate, salvo diverse indicazioni da parte del Comune.

3. Importo del prezzo a base d'asta

L'espletamento dell'attività verrà compensato ad aggio sulle somme effettivamente riscosse a titolo di tributo (o altra tipologia di entrata), sanzioni e interessi.

I concorrenti dovranno offrire un ribasso percentuale sull'aggio a base di gara del 11,00% (undici per cento).

L'importo complessivo presunto della concessione ai sensi dell'art.179 del D.lgs n. 36/2023, calcolato in base agli incassi lordi realizzati (presunti € 1.356.000,00) è di euro 206.000,00 esclusa IVA. L'aggio di spettanza del concessionario per tutta la durata del contratto non sarà soggetto ad alcuna variazione se non in forza di specifica disposizione legislativa.

Non saranno ammesse offerte in aumento sull'aggio posto a base di gara.

Non sono ammessi ribassi al di sotto dei minimi salariali, fatta salva la diversa organizzazione aziendale che può riguardare anche la scelta di un diverso CCNL.

4. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al presente procedimento gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti generali di cui all'art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, e comunque non essere incorsi in divieti di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs n. 446/1997.

Il possesso di tali requisiti deve essere specificato, riportando anche gli estremi di iscrizione all'albo e l'ente di rilascio.

- Requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 100 comma 1 lett. c del Codice consistente nell'aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento presso le Pubbliche Amministrazioni e/o soggetti privati, nel triennio precedente indicando la data di inizio e la data di termine di detti affidamenti.

5. Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

6. Garanzie

La garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DL 76/2020.

La garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 117 del D. Lgs. N. 36/2023, qualora l'offerente risultasse concessionario, è obbligatoria.

La garanzia fidejussoria dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal D.M. 123/04, e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici, prevista dall'art. 68, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, l'importo della garanzia è ridotto nelle misure ivi indicate per gli operatori economici in possesso delle certificazioni previste.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete per beneficiare delle riduzioni sopra citate devono essere posseduti da tutti gli operatori economici.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del D.Lgs. 36/2023, i requisiti per beneficiare delle riduzioni devono essere posseduti in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che siano posseduti dall'impresa/e ausiliaria/e.

Le polizze devono essere prodotte utilizzando gli schemi approvati dal Ministero delle attività produttive con Decreto n. 123 del 12.03.2004.

ALLEGATO 3

COMUNE DI UZZANO
(PROVINCIA DI PISTOIA)
AREA FINANZIARIA

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.

Il/la sottoscritto/a (*) nato/a ail
..... residente inVia/Piazza
..... codice fiscale n.....
..... documento di identità rilasciato il
da che agisce nella qualità di
..... giusta i poteri conferiti con:

- procura generale n. rep. del.....che viene allegata alla presente;
- procura speciale n. rep. del.....che viene allegata alla presente;
- delibera organo di amministrazione del
- altro
- dell'Operatore Economico con sede legale in
..... Via/Piazza C.F./partita
IVA....., concorrente alla procedura selettiva indicata
in oggetto

OFFRE

- il seguito ribasso percentuale rispetto alla soglia di aggio stabilita (11%)
..... % (in cifre), vale a dire ilper cento (in lettere)

INDICA

ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 che l'ammontare dei costi della manodopera e dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o c.d. "aziendali") ricompresi nel prezzo complessivo offerto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e ritenuti congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione sono i seguenti:

€.....per costi della manodopera;

€.....per costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o c.d. "aziendali").

DICHIARA

che le offerte, sopraindicate sono remunerative ed onnicomprensive di tutti gli oneri contrattuali, al netto dell'IVA di legge.

Firma digitale

Tale documento dovrà prodotto in modalità esclusivamente elettronica, sottoscritto digitalmente.

Si rammenta che nel caso di concorrenti associati l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

ALLEGATO 4

**COMUNE DI UZZANO
(PROVINCIA DI PISTOIA)
AREA FINANZIARIA**

Oggetto: SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE – stima costi della manodopera

In riferimento alla procedura in oggetto, visto il CCNL settore imprese creditizie, finanziarie e strumentali, codice alfanumerico J241, stimato l'impiego di un dipendente per circa 7 ore settimanali, preso come riferimento il costo orario della retribuzione della 3° area professionale (4° livello) e tenuto conto di una aliquota contributiva del 40%, il costo della manodopera previsto per tre anni ammonta a €. 26.000,00.

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Laura Maltagliati

PATTO DI INTEGRITA'

(Art. 1 co. 17 Legge 190/2012)

tra il **COMUNE DI UZZANO** e i **PARTECIPANTI** alla gara/affidamento

OGGETTO CONCESSIONE: SERVIZIO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE.

CIG: _____

Articolo 1 – Finalità

Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti a tali principi.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente Patto di integrità che costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice/Ente committente a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 2 - Obblighi dell'operatore economico

L'Appaltatore:

1. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

2. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

3. assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

4. si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 15.12.2022, con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Uzzano. A tal fine l'Impresa è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di garantirne l'accessibilità sul proprio sito web alla pagina "Amministrazione Trasparente" nella sezione "Atti generali". L'impresa si impegna a trasmettere copia del "Codice" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al codice richiamato, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

5. dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice e dell'ente committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

6. si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice e dell'ente committente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
7. si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale ed i collaboratori di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
8. assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 3 - Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "codice di comportamento dei dipendenti" e del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza;
7. in particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Articolo 4 - Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;

3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 5 – Efficacia del Patto di integrità

Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Data _____

L'Operatore Economico
(firma digitale del legale rappresentante dell'operatore)

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR - Regolamento 2016/679 con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizza il Comune in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.